



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

dotare di elenchi di tecnici che abbiano seguito percorsi formativi con verifiche finali e aggiornamenti periodici, coordinati con il Dipartimento della protezione civile;

CONSIDERATO che durante la gestione dell'emergenza post-sismica, nell'ambito delle attività di assistenza alla popolazione, è necessario effettuare speditamente il rilievo del danno e la valutazione di agibilità delle costruzioni, finalizzati al rientro tempestivo della popolazione nelle proprie abitazioni ed alla salvaguardia della pubblica incolumità, con l'obiettivo di ridurre i disagi dei cittadini e gli ulteriori possibili danni;

CONSIDERATA l'esigenza, maturata in seguito agli eventi sismici degli ultimi anni, di migliorare il sistema di gestione delle operazioni tecniche di rilievo del danno e valutazione dell'agibilità degli edifici nella fase di emergenza post-sisma, mediante la creazione di un sistema strutturato che preveda l'istituzione di un elenco di tecnici appositamente formati;

- **VISTI** gli Accordi di Collaborazione tra il Dipartimento della Protezione civile ed i Consigli Nazionali dei professionisti, ed in particolare l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Architetti PPC, siglato in data 31 marzo 2004 ed al successivo Protocollo d'intesa, siglato in data 12 maggio 2010, che disciplina l'attività di formazione sul tema *Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica*; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Ingegneri, siglato in data 13 novembre 2009 ed al successivo Protocollo d'intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema *Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica*, siglato in data 24 marzo 2011; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, siglato in data 15 dicembre 2010 ed al Protocollo d'intesa, che disciplina l'attività di formazione sul tema *Gestione tecnica dell'emergenza, Rilievo del danno, Agibilità post - sismica*, siglato in pari data; l'Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento della protezione civile ed il Consiglio Nazionale Geologi, siglato in data 14 aprile 2011;

- **TENUTO CONTO** del contributo dei Centri di competenza di cui al Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593, nelle attività tecnico-scientifiche post evento, finalizzate all'adozione di misure di salvaguardia della popolazione e degli operatori di protezione civile;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di istituire un Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) per il rilievo del danno e la valutazione di agibilità nell'emergenza post-sismica, in ragione del disposto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 citato;

- **ACQUISITO** il parere da parte della Commissione speciale di protezione civile nella seduta politica del 5 novembre 2013;

SU PROPOSTA del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETA

Articolo 1

Istituzione e Composizione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

1. E' istituito il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), costituito dagli Elenchi, di cui all'articolo 1, comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, a cui sono iscritti tecnici incaricati di attività connesse alla gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma, in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 2.
2. La partecipazione al Nucleo Tecnico Nazionale dei tecnici di cui al comma 1 si perfeziona con l'iscrizione ad uno degli Elenchi di cui al comma 3.
3. Il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è articolato in:
 - Elenchi Regionali (NT-REG): istituiti da ciascuna Regione o Provincia autonoma e costituiti da una Sezione 1 - regionale (NT-REG – Sez. 1) e da una Sezione 2 – nazionale (NT-REG – Sez. 2), disciplinati secondo quanto definito ai successivi articoli 2 comma 4, e 4, commi 4 e 5, articolati nelle seguenti liste:
 - lista a) tecnici in organico all'Ente Regione/Provincia autonoma o dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche, od alla Regione collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato;
 - lista b) tecnici appartenenti ad organizzazioni regionali di volontariato di protezione civile;
 - lista c) tecnici professionisti, iscritti ad un ordine provinciale della Regione.
 - Elenco Centrale Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), istituito dal Dipartimento della Protezione civile e costituito da:
 - Sezione Dipartimento protezione civile (NT-DPC-Sez. interna): costituita da tecnici esperti in organico al Dipartimento della Protezione civile o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
 - Sezione Centri di Competenza (NT-DPC – Sez. CC): costituita da tecnici esperti in organico alla struttura del Centro di Competenza (di cui al Decreto del Capo Dipartimento della protezione civile del 20 luglio 2011, n. 3593) o a questo collegati da rapporto di consulenza o da altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato.
 - Sezione Consiglio Nazionale Ingegneri (NT-DPC – Sez. CNI): costituita da ingegneri professionisti, iscritti ad un ordine provinciale.
 - Sezione Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. (NT-DPC – Sez. CNA): costituita da architetti professionisti, iscritti ad un ordine provinciale.
 - Sezione Consiglio Nazionale Geometri (NT-DPC – Sez. CNG): costituita da geometri e geometri laureati professionisti, iscritti ad un collegio provinciale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

- Sezione Consiglio Nazionale Geologi (NT-DPC – Sez. CNGL): costituito da geologi professionisti, iscritti ad un ordine regionale.
 - Sezione Organizzazioni di Volontariato (NT-DPC - Sez. VOL): costituita dai volontari tecnici esperti iscritti ad un'Organizzazione di volontariato (iscritta nell'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile).
- Elenco Vigili del Fuoco (NT-VVF): istituiti direttamente dal Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e costituiti da tecnici esperti compresi nel proprio organico.
4. All'interno di ciascun Elenco può essere istituito il Sub Elenco Speciale "Edifici Grande Luce o Prefabbricati", costituito da tecnici esperti per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di edifici di grande luce o a struttura prefabbricata. Altri Sub Elenchi Speciali possono essere istituiti, in base a specifiche esigenze che si dovessero evidenziare per il rilievo del danno e la valutazione dell'agibilità di altre tipologie di manufatti non ordinari.
 5. Ciascuna Regione e Provincia autonoma con apposito provvedimento, previo parere del Dipartimento della protezione civile, istituisce il proprio Elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Il provvedimento dovrà prevedere uno schema di convenzione quadro, finalizzata a definire le modalità di impiego dei tecnici dipendenti di altre Amministrazioni Pubbliche iscritti nell'Elenco Regionale.
 6. Il Dipartimento della protezione civile con apposito provvedimento istituisce il proprio Elenco Centrale e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto. Ciascuna Sezione dell'Elenco Centrale di Protezione civile è istituita d'intesa con il soggetto istituzionalmente competente.
 7. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, provvede con apposito atto ad istituire il proprio Elenco e relativo regolamento, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto.
 8. Il Dipartimento della protezione civile provvede, con appositi decreti, al recepimento degli Elenchi dei tecnici di cui al precedente comma 3. Dispone, altresì, in merito all'integrazione della lista di Elenchi e relative Sezioni, di cui al precedente comma 3, con ulteriori Elenchi/Sezioni di tecnici afferenti ad altre categorie e/o strutture, diverse da quelle sopra richiamate, sulla base di successive ed ulteriori esigenze, disponibilità o accordi.

Articolo 2

Requisiti per l'iscrizione negli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

1. I tecnici iscritti negli Elenchi di cui all'articolo 1, preposti alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, devono essere abilitati all'esercizio della professione nell'ambito dell'edilizia relativamente a competenze di tipo tecnico e strutturale. Per i tecnici in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio relativo a competenze di tipo tecnico strutturale, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di tipo tecnico – strutturale. I tecnici geologi iscritti negli Elenchi di cui all'articolo 1, preposti ad integrare, se necessario, le squadre per le attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma, in caso di problematiche di tipo geologico – geotecnico devono essere abilitati all'esercizio della professione di geologo. Per i tecnici geologi in organico alle Pubbliche Amministrazioni è sufficiente il possesso del titolo di studio, oltre alla certificazione rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza attestante la consolidata esperienza in attività di settore coerenti con il profilo tecnico richiesto dalle specifiche attività di che trattasi.

2. Ai sensi di quanto disposto nel citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, relativamente alle attività di rilievo del danno e dell'agibilità post-sisma di edifici ordinari attraverso l'utilizzo della scheda Aedes, il requisito base per l'iscrizione negli Elenchi consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale, concordati con il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e le Province autonome. I suddetti percorsi formativi devono avere una durata minima di 60 ore e devono trattare almeno i seguenti contenuti formativi di base inerenti: il modello di protezione civile, la gestione dell'emergenza, la tutela della salute e sicurezza degli operatori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., il comportamento delle strutture sotto sisma, le opere provvisorie, la valutazione di agibilità – metodologia ed esercitazioni.

Il requisito base per l'iscrizione nei Sub Elenchi Speciali di cui all'articolo 1, comma 3, consiste nell'aver seguito idonei percorsi formativi con verifica finale e aggiornamenti periodici, concordati con il Dipartimento della protezione civile, le Regioni e le Province autonome.

Il Dipartimento della protezione civile potrà definire, d'intesa con i propri Centri di Competenza, modalità formative dedicate per gli esperti da iscrivere nella Sezione "Centri di Competenza" (NT-DPC – Sez. CC).

E' consentito iscriversi sia ad uno degli Elenchi di tecnici per le attività di rilievo ed agibilità post-sisma per edifici ordinari, sia ai Sub Elenchi Speciali, di cui all'articolo 1, comma 4, purché si sia in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il requisito di cui al comma 2 può essere superato in limitati casi, riferiti ad esperti riconosciuti nel settore, in cui l'iscrizione può avvenire sulla base del curriculum formativo e dell'esperienza tecnico specialistica. In questi casi, l'iscrizione è sottoposta alla valutazione del soggetto responsabile dell'Elenco, di concerto con il responsabile del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).
4. Per gli Elenchi Regionali, è consentito ad uno stesso tecnico di potersi iscrivere sia alla Sezione 1 regionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo regionale), sia alla Sezione 2 nazionale (per il coinvolgimento in emergenze di rilievo nazionale). I tecnici degli Elenchi Regionali iscritti alla Sezione 2 nazionale non possono essere contemporaneamente iscritti alle Sezioni dell'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile.
5. L'iscrizione in un Elenco comporta l'accettazione delle condizioni previste dal regolamento. A tal fine, all'atto dell'iscrizione il tecnico dovrà sottoscrivere un specifico modulo di adesione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

L'inosservanza di quanto disposto nel regolamento potrà comportare la cancellazione dall'Elenco, secondo procedure e modalità dallo stesso regolamento definite.

6. Sulla base di quanto definito al precedente comma 4 possono rappresentare, a titolo non esaustivo, motivi di cancellazione dall'Elenco:
- cessazione del rapporto di servizio, consulenza o altro rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con l'ente di appartenenza; in tal caso l'eventuale richiesta di essere trasferito ad altro Elenco/Sezione sarà valutata caso per caso e potrà essere subordinata all'applicazione di criteri di equiparazione ovvero forme compensative di formazione e/o verifiche coerenti con quanto definito all'articolo 2, comma 2;
 - immotivata indisponibilità, da parte del tecnico e/o dell'Amministrazione di provenienza, accertata in occasione di un'emergenza sismica e per tutto il periodo di esigenza;
 - assenza ingiustificata dalla partecipazione ad esercitazioni, corsi di formazione e/o aggiornamento appositamente organizzati, cui era stata data in precedenza adesione;
 - condotta negligente o non conforme ai principi di correttezza nello svolgimento delle attività, accertata dall'Ordine o Ente di appartenenza;
 - determinazione di improprie posizioni di vantaggio individuale derivanti dall'attività svolta, quali l'assunzione di incarichi professionali relativi ad edifici per i quali si è svolta l'attività di rilevatore nella fase emergenziale, accertate dall'Ordine o Ente di appartenenza.

Articolo 3

Gestione e Coordinamento degli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN)

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura la gestione ed il coordinamento delle attività del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) in ordinario ed in emergenza definendone, sulla base dei principi generali definiti nel presente decreto, il regolamento di organizzazione, con particolare riguardo alle procedure di gestione tecnica dell'emergenza, di mobilitazione dei tecnici inclusi negli Elenchi e di integrazione con le attività poste in capo alla funzione di supporto preposta ai rilievi di danno ed agibilità istituita nell'ambito della Direzione di Comando e Controllo (Di.Coma.C.). Con apposito provvedimento il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura idonee forme di coordinamento tra gli Uffici e Servizi interessati, definendo, altresì, le modalità di raccordo con la Commissione Speciale di protezione civile delle Regioni e Province Autonome, anche mediante rappresentanti da essa designati.
2. Per ciascun Elenco incluso nel Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) il soggetto istituzionalmente competente designa un proprio responsabile, che costituisce il punto di contatto per la gestione coordinata a livello nazionale ed è incaricato dei rapporti con il Dipartimento della protezione civile, anche in merito al supporto da fornire per l'attivazione dell'Elenco in caso di emergenza ed all'aggiornamento periodico dei dati.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, anche sulla base di strumenti già attualmente disponibili, a fornire gli indirizzi generali per la gestione informatizzata degli Elenchi e relative Sezioni, e per la realizzazione di un Data Base dedicato, che contenga le schede anagrafiche dei tecnici e relativi codici identificativi e che sia in grado di gestire iscrizioni multiple, cancellazioni ed aggiornamenti periodici.

Articolo 4

Modalità di attivazione

1. L'autorizzazione alla mobilitazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) è disposta dal Dipartimento della protezione civile, anche in relazione agli aspetti amministrativi e finanziari, d'intesa con le Regioni e/o le Province Autonome interessate dall'evento.
2. L'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) avviene di prassi in occasione di emergenze di carattere nazionale per la mobilitazione di tecnici incaricati di attività connesse alle gestione tecnica dell'emergenza, con particolare riguardo al rilievo del danno e alla valutazione dell'agibilità nell'emergenza post-sisma.
3. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le strutture competenti delle Regioni e Province Autonome interessate dall'evento, contestualmente alla disposizione di attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) provvede a definire quali Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) attivare ed i criteri di priorità di attivazione.
4. Per emergenze coordinate a livello regionale, le strutture competenti della Regione e della Province Autonome interessate provvederanno direttamente all'attivazione del proprio Elenco Regionale – Sezione 1 regionale, secondo modalità e criteri da esse definite. Questa attivazione deve considerarsi prioritaria rispetto ad altre situazioni emergenziali, che dovessero contestualmente verificarsi sul territorio nazionale.
5. Per emergenze coordinate a livello nazionale, salvo diverse disposizioni, potranno essere attivati gli Elenchi Regionali – Sezione 2 nazionale, l'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile - tutte le Sezioni, secondo le esigenze dettate dalla situazione emergenziale, l'Elenco dei Vigili del Fuoco.

Articolo 5

Condizioni e modalità di impiego dei tecnici appartenenti agli Elenchi del Nucleo Tecnico Nazionale

1. Una volta attivato il Nucleo Tecnico Nazionale (NTN), i responsabili di ciascun Elenco attivato provvedono a gestire le procedure di mobilitazione dei tecnici iscritti, verificandone la disponibilità e provvedendo a definire turnazioni periodiche fino a copertura esigenze, d'intesa con la struttura di gestione e coordinamento del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. Salvo diverse disposizioni o esigenze, al fine di assicurare un'efficace gestione delle attività, i responsabili di ciascun Elenco ed i referenti di ciascuna Sezione, provvedono a fornire liste di tecnici già costituiti in squadre, di prassi composte da due/tre valutatori individuati secondo un principio di sussidiarietà di competenze. I responsabili di ciascun Elenco ed i referenti di ciascuna Sezione devono, altresì, garantire un efficace avvicendamento delle squadre durante l'intero periodo di attivazione.
3. Salvo diverse disposizioni, opportunamente motivate, per emergenze coordinate a livello nazionale, i tecnici professionisti non possono operare nell'ambito territoriale della provincia dell'Ordine\Collegio provinciale di appartenenza.
4. Il regolamento attuativo di ciascun Elenco deve definire, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, i dispositivi di riconoscimento individuale da indossare e da esibire.

Articolo 6

Oneri finanziari

1. Agli oneri conseguenti all'attivazione del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) si provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziare dalla delibera di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
 - i. Per gli Elenchi Regionali (NT-REG - Sez. 2) la rendicontazione degli oneri relativi rimane in carico alla Regione competente.

Per i tecnici di cui alla lista a), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dalle Amministrazioni di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso la stessa Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.

Per i tecnici di cui alla lista b), vale quanto disposto dal DPR 194/2001.

Per i tecnici di cui alla lista c), valgono i medesimi criteri definiti per i tecnici professionisti di cui alle Sezioni dei Consigli Nazionali, afferenti al NT-DPC, sentito il Responsabile del relativo Elenco Regionale sull'ammissibilità delle spese, anche alla luce delle possibilità di ospitalità presso una struttura campale del Sistema Nazionale di protezione civile.
 - ii. Per l'Elenco Centrale del Dipartimento della protezione civile (NT-DPC), si applicano modalità differenziate per ciascuna Sezione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Per i tecnici di cui alla Sezione interna (NT-DPC-Sez. interna) vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza. Possono essere rendicontati i costi relativi al trattamento di missione, nel rispetto dei limiti di spesa e delle procedure stabilite dall'Amministrazione di appartenenza, nonché le ore di straordinario effettivamente prestate dai tecnici rilevatori, da attestarsi sotto la responsabilità del tecnico medesimo e dell'Amministrazione di appartenenza, secondo i parametri economici e contrattuali vigenti presso l'Amministrazione di appartenenza, entro il limite definito sulla base dei relativi provvedimenti connessi allo stato emergenziale.

Per i tecnici di cui alla Sezione Centri di Competenza (NT-DPC – Sez. CC), valgono le convenzioni eventualmente già esistenti o vanno stipulate nuove convenzioni definite in relazione allo stato di emergenza.

Per i tecnici di cui alle Sezioni dei Consigli Nazionali (NT-DPC – Sez. CNI), (NT-DPC – Sez. CNA), (NT-DPC – Sez. CNG), (NT-DPC – Sez. CNGL) è disposto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio, viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati in allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto e che potrà essere oggetto di futuri aggiornamenti.

- iii. Per i tecnici di cui all'Elenco dei Vigili del Fuoco (NT-VVF), vale l'applicazione del vigente contratto di lavoro, a meno di diverse disposizioni connesse allo stato di emergenza.

Articolo 7

Copertura assicurativa

1. A favore dei tecnici afferenti agli Elenchi di cui all'articolo 1, legittimamente mobilitati in emergenza per attività tecniche, è garantita da parte della Regione interessata o del Dipartimento della protezione civile l'attivazione di una polizza assicurativa infortuni, a copertura di tutti i periodi di effettiva operatività, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero, qualora intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza, a valere sulle risorse stanziata dalla delibera di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Articolo 8

Aggiornamento

1. Ciascun Elenco incluso nel Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) dovrà essere aggiornato, a cura del soggetto responsabile, ogni qualvolta intervengano variazioni e, comunque, con cadenza almeno annuale. Per l'aggiornamento dell'Elenco Centrale (NT-DPC), ciascuna Sezione provvederà all'aggiornamento della Sezione di propria competenza.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

2. Ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, gli Elenchi sono trasmessi annualmente al Dipartimento della protezione civile. Il termine per la trasmissione viene riaggiornato al 31 marzo di ogni anno.
3. E' fatto obbligo ai tecnici iscritti agli Elenchi di provvedere ad aggiornamenti formativi, da misurarsi attraverso l'acquisizione di crediti in un quinquennio, con modalità definite nei successivi regolamenti attuativi, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, e consistenti in seminari formativi, anche con modalità e-learning, somministrazione di test, partecipazione documentata ad esercitazioni o attività tecniche in emergenza.
4. L'iscrizione dei tecnici negli Elenchi ha una durata quinquennale e può essere rinnovata qualora ricorrano i requisiti di aggiornamento, di cui al precedente comma 3.

Articolo 9

Responsabilità

1. Ai sensi di quanto riportato nel Manuale allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, la dichiarazione di agibilità di un edificio ordinario in fase post-sismica, è una verifica a carattere speditivo, formulata sulla base di indicatori di vulnerabilità e danneggiamento direttamente acquisibili sul posto, mediante ispezione a vista, e finalizzata a distinguere in tempi brevi condizioni di rischio per gli utilizzatori, e dunque di manifesta inagibilità, a causa del danno indotto dal sisma, ovvero condizioni di danneggiamento assente o trascurabile, tali da non aver variato significativamente la resistenza residua rispetto a quella originaria, così che la costruzione è in grado di sostenere una scossa di intensità pari a quella subita senza collassare. Pertanto la dichiarazione di agibilità consiste, esclusivamente, nel verificare che le condizioni dell'edificio, quali si presentavano prima del sisma, non siano state sostanzialmente alterate a causa dei danni provocati dal sisma stesso. Il giudizio "agibile" significa che a seguito di una scossa successiva, di intensità non superiore a quella per cui è richiesta la verifica, è ragionevole supporre che non ne derivi un incremento significativo del livello di danneggiamento generale tale da determinare situazioni di crollo parziale o totale. Non è, pertanto, una verifica di idoneità statica, né comporta calcoli ed approfondimenti numerici e sperimentali.
2. Sulla base di quanto definito al precedente comma, i tecnici rilevatori attivati durante lo stato di emergenza sono tenuti ad operare nel pieno rispetto di comportamenti deontologicamente corretti e sono responsabili solo di atti e/o omissioni commessi per colpa grave o in caso di dolo. Ciò premesso, tenuto conto del contesto emergenziale e del carattere speditivo dell'analisi, la responsabilità da parte dei tecnici rilevatori non può che limitarsi al corretto svolgimento del sopralluogo, finalizzato ad un'analisi a vista del quadro di danneggiamento e di eventuali evidenti gravi carenze strutturali manifeste, per l'emissione del conseguente giudizio di agibilità. La responsabilità del rilevatore è anche limitata nel tempo, in quanto legata alla crisi sismica. La verifica di agibilità e la compilazione della relativa scheda Aedes



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

non costituisce verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza e salute dei luoghi di lavoro.

Articolo 10

Strumenti di rilievo

1. Le verifiche di danno ed agibilità sugli edifici ordinari sono effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della *"Scheda Aedes per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica"*, e relativo Manuale, approvati nella loro versione aggiornata e allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante (Allegati B e C).
2. Le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali dotano le proprie strutture della scheda e del manuale aggiornati di cui al comma 1 e li utilizzano in occasione di eventi sismici per il rilevamento speditivo dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell'agibilità post-sismica degli edifici ordinari, da intendersi come unità di tipologia strutturale ordinaria (in muratura, in cemento armato o acciaio o legno, intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi.
3. Ogni riproduzione della Scheda e Manuale di cui al comma 1, integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.

Articolo 11

Clausola di salvaguardia

1. Per le Regioni a Statuto Speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le Province Autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto Speciale (DPR del 31 agosto 1972 n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le Province autonome provvedono ad adeguare il presente provvedimento alle norme dello Statuto di autonomia.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 5^a 8 LUG. 2014

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

CORTE DEI CONTI
UFFICIO CONTROLLO ATTI P.C.M.
MINISTERI GIUSTIZIA E AFFARI ESTERI
Reg.no - Prev. n.

2519

18 SET 2014

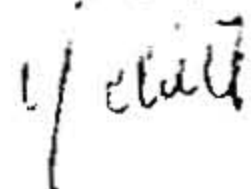
IL MAGISTRATO



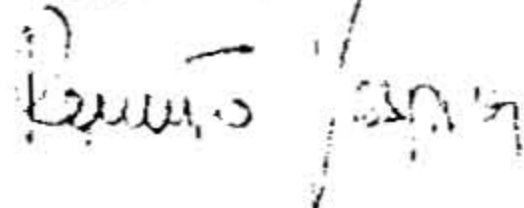
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
SEGRETARIATO GENERALE

UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO AL N. 1849
Roma, 19 08 2014

IL REVISORE



IL DIRIGENTE





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato A

Rimborso delle documentate spese di missione per i tecnici professionisti del Nucleo Tecnico Nazionale

Ai tecnici professionisti del Nucleo Tecnico Nazionale (NTN) impiegati nelle attività tecnico-scientifiche in emergenza (quali il rilievo di agibilità, l'affiancamento al coordinamento delle squadre nei Centri di Coordinamento, il supporto agli Uffici Tecnici Comunali, etc.) è riconosciuto il rimborso delle spese documentate, sostenute per viaggio, vitto e alloggio, secondo i criteri di seguito riportati.

Spese di Viaggio

Nelle spese di viaggio ammissibili al rimborso rientrano i mezzi di linea ordinari, quali ferrovia (limitatamente alla 2^a classe) o altro mezzo pubblico, nonché nel caso di particolare elevata distanza dal luogo di residenza a quello dell'incarico, il mezzo aereo limitatamente alla classe economy. Rientrano, altresì, le spese relative all'utilizzo dei mezzi di trasporto urbani qualora sorga la necessità del loro utilizzo.

Tenuto conto delle attività da svolgere relative a compiti di verifica e controlli in aree particolarmente disagiate è consentito l'uso del mezzo proprio. In questo caso al professionista sarà riconosciuto un rimborso pari al 1/5 del costo di un litro di benzina moltiplicato per i chilometri percorsi. Ogni professionista dovrà autocertificare ai sensi del DPR 445/2000, i tragitti effettuati e i chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

Nelle spese di viaggio ammissibili rientra anche la spesa sostenuta per l'utilizzo dell'auto con contratto a noleggio. In tal caso, il titolare della fattura deve autocertificare la ragione di maggior convenienza rispetto all'utilizzo dell'auto propria. Riguardo alle spese del carburante, verranno rimborsate le spese documentate attraverso gli scontrini fiscali; il professionista dovrà altresì produrre un'autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con l'indicazione dei tragitti effettuati e dei chilometri percorsi. Saranno altresì rimborsate le spese documentate relative ai pedaggi autostradali.

Spese di vitto

Per le trasferte comprese tra le 8 e le 12 ore (tempo di viaggio incluso), è riconosciuto un pasto per un massimo di €22,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di un unico documento di spesa (fattura/scontrino).

Per le trasferte superiori alle 12 ore (tempo di viaggio incluso) nelle 24 solari giornaliere sono riconosciuti due pasti per un totale complessivo di € 44,26, salvo diverse disposizioni definite con appositi provvedimenti per la specifica situazione emergenziale. Il massimale di rimborso è concedibile solo in presenza di doppio documento di spesa (fattura/scontrino fiscale).



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Le spese sostenute per il vitto possono essere comprese nelle spese di alloggio nei casi di mezza pensione e pensione completa.

Spese di alloggio

I pernottamenti sono autorizzati limitatamente ad un albergo di 2^a categoria (3 stelle) per l'uso di una stanza singola.

Nel caso in cui non fosse stato possibile reperire alloggio della categoria massima concessa (2^a categoria-3 Stelle), ma solo alloggio in categoria superiore, è necessario che tale indisponibilità sia autodichiarata in forma scritta e firmata e, comunque, è necessario che l'alloggio non superi la tipologia di 1^a categoria-4 stelle; per gli alloggi di categoria superiore non è concesso il rimborso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato B

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E
AGIBILITÀ PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA
(AeDES 07/2013)**

**SCHEDA DI 1° LIVELLO DI RILEVAMENTO DANNO, PRONTO INTERVENTO E AGIBILITÀ
PER EDIFICI ORDINARI NELL'EMERGENZA POST-SISMICA**

(AeDES 07/2013)

ID SCHEDA: _____

SEZIONE 1 - IDENTIFICAZIONE EDIFICIO

Provincia: _____

Comune: _____

Frazione/Località:
(denominazione Istat) _____

1 ☐ VIA _____

2 ☐ CORSO _____

3 ☐ VICOLO _____

4 ☐ PIAZZA _____

5 ☐ ALTRO _____
(Indicare contrada, località, traversa, salita, etc.)

COORDINATE ☐ piano UTM ☐ geografiche ☐ altro _____

Fuso _____ Datum _____ Nord/Lat _____

(32-33-34) ☐ ED50

☐ WGS84 Est/Long _____

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO
Squadra _____ Scheda n. _____ Data _____

IDENTIFICATIVO EDIFICIO
Istat Reg. _____ Istat Prov. _____ Istat Comune _____

N° aggregato _____ N° edificio _____

Cod. di Località Istat _____ Tipo carta _____

Sez. di censimento Istat _____ N° carta _____

Dati catastali Foglio _____ Allegato _____

Particelle _____

Posizione edificio ☐ Isolato ☐ Interno ☐ D'estremità ☐ D'angolo

DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO _____

Codice Uso _____

MAPPA DELL'AGGREGATO STRUTTURALE CON IDENTIFICAZIONE DELL'EDIFICIO

SEZIONE 2 - DESCRIZIONE EDIFICIO

Dati metrici				Età (max 2)	Uso - esposizione			
N° Piani totali con interrati	Altezza media di piano (m)	Superficie media di piano (m²)		Costr. e ristr.	Uso	N° unità d'uso	Utilizzazione	Occupanti
☐ 1 ☐ 9	1 ☐ < 2.50	A ☐ < 50	I ☐ 400 ÷ 499	1 ☐ < 1919	A ☐ Abitativo	_____	A ☐ > 65%	_____
☐ 2 ☐ 10	2 ☐ 2.50 ÷ 3.49	B ☐ 50 ÷ 69	L ☐ 500 ÷ 649	2 ☐ 19 ÷ 45	B ☐ Produttivo	_____	B ☐ 30 ÷ 65%	_____
☐ 3 ☐ 11	3 ☐ 3.50 ÷ 5.00	C ☐ 70 ÷ 99	M ☐ 650 ÷ 899	3 ☐ 46 ÷ 61	C ☐ Commercio	_____	C ☐ < 30%	_____
☐ 4 ☐ 12	4 ☐ > 5.00	D ☐ 100 ÷ 129	N ☐ 900 ÷ 1199	4 ☐ 62 ÷ 71	D ☐ Uffici	_____	D ☐ Non utilizz.	_____
☐ 5 ☐ > 12		E ☐ 130 ÷ 169	O ☐ 1200 ÷ 1599	5 ☐ 72 ÷ 75	E ☐ Serv. Pubbl.	_____	E ☐ In costruz.	_____
☐ 6	Piani interrati	F ☐ 170 ÷ 229	P ☐ 1600 ÷ 2199	6 ☐ 76 ÷ 81	F ☐ Deposito	_____	F ☐ Non finito	_____
☐ 7	A ☐ 0 C ☐ 2	G ☐ 230 ÷ 299	Q ☐ 2200 ÷ 3000	7 ☐ 82 ÷ 86	G ☐ Strategico	_____	G ☐ Abbandon.	_____
☐ 8	B ☐ 1 D ☐ ≥ 3	H ☐ 300 ÷ 399	R ☐ > 3000	8 ☐ 87 ÷ 91	H ☐ Turist-ricett.	_____		
				9 ☐ 92 ÷ 96				
				10 ☐ 97 ÷ 01				
				11 ☐ 02 ÷ 08				
				12 ☐ 09 ÷ 11				
				13 ☐ > 2011				
					Proprietà A ☐ Pubblica B ☐ Privata _____% _____%			

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA (multiscelta; per gli edifici in muratura indicare al massimo 2 tipi di combinazioni strutture verticali-solai)

Strutture verticali Strutture orizzontali		STRUTTURE IN MURATURA								ALTRE STRUTTURE			
		Non identificate	A tessitura irregolare e di cattiva qualità (Pietrame non squadrato, ciottoli,...)		A tessitura regolare e di buona qualità (Blocchi; mattoni; pietra squadrata,...)		Pilastri isolati	Mista	Rinforzata	1 Telai in c.a.			
			Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli	Senza catene o cordoli	Con catene o cordoli				2 Pareti in c.a.			
										3 Telai in acciaio			
		A	B	C	D	E	F	G	H	4 Telai/Pareti in legno			
1	Non Identificate	☐	☐	☐	☐	☐	SI	☐	☐				
2	Volte senza catene	☐	☐	☐	☐	☐	☐	G1	H1				
3	Volte con catene	☐	☐	☐	☐	☐							
4	Travi con soletta deformabile (travi in legno con semplice tavolato, travi e voltine,...)	☐	☐	☐	☐	☐	NO	G2	H2				
5	Travi con soletta semirigida (travi in legno con doppio tavolato, travi e tavelloni,...)	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
6	Travi con soletta rigida (solai di c.a., travi ben collegate a solette di c.a.,...)	☐	☐	☐	☐	☐		G3	H3				

REGOLARITÀ		
	Non Regolare	Regolare
	A	B
1 Forma pianta ed elevazione	☐	☐
2 Disposizione tamponature	☐	☐

COPERTURA	
1	☐ Spingente pesante
2	☐ Non spingente pesante
3	☐ Spingente leggera
4	☐ Non spingente leggera

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Livello-estensione Componente strutturale-Danno preesistente		Danno ⁽¹⁾										Provvedimenti di P.I. eseguiti						
		D4 - D5 Gravissimo			D2 - D3 Medio Grave			D1 Leggero			Nullo	Nessuno	Demolizioni	Cercchiature e/o tiranti	Riparazione	Puntelli	Trasenne e protezione passaggi	
		> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3	> 2/3	1/3 - 2/3	< 1/3								
																		A
1	Strutture verticali	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Solai	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
3	Scale	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
4	Copertura	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5	Tamponature - Tramezzi	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6	Danno preesistente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

(1) - Di ogni livello di danno indicare l'estensione solo se esso è presente. Se l'oggetto indicato nella riga non è danneggiato, campire Nullo.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno		Presenza Danno	Provvedimenti di P.I. eseguiti					
			Nessuno	Rimozione	Puntelli	Riparazione	Divieto di accesso	Trasenne e protezione passaggi
		A	B	C	D	E	F	G
1	Distacco intonaci, rivestimenti, controsoffitti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Caduta tegole, comignoli, canne fumarie, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Caduta cornicioni, parapetti, ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4	Caduta altri oggetti interni o esterni	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5	Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Danno alla rete elettrica o del gas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 6 - Pericolo ESTERNO indotto da altre costruzioni, reti, versanti e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Causa		Pericolo su:				Provvedimenti di P.I. eseguiti		
		Assente	Edificio	Vie d'accesso o di fuga	Vie interne	Nessuno	Divieto di accesso	Barriere protettive
1	Crolli o caduta oggetti da edifici adiacenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Collasso di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3	Crolli da versanti incombenti	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

SEZIONE 7 - TERRENO E FONDAZIONI

Morfologia del sito				Dissesti alle fondazioni			
1 ☐ Cresta	2 ☐ Pendio forte	3 ☐ Pendio leggero	4 ☐ Pianura	A ☐ Assenti	B ☐ Generati dal sisma	C ☐ Acuiti dal sisma	D ☐ Preesistenti

SEZIONE 8 - Giudizio di agibilità

8-A Valutazione del rischio					8-B Esito di agibilità	
Rischio	Esterno (sez. 6)	Strutturale (sez. 3 e 4)	Non Strutturale (sez. 5)	Geotecnico (sez. 7)		
Basso	☐	☐	☐	☐	A	Edificio AGIBILE (*) ☐
Basso con provvedimenti	☐	☐	☐	☐	B	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di P.I. (1) ☐
Alto	☐	☐	☐	☐	C	Edificio PARZIALMENTE INAGIBILE (2) ☐
					D	Edificio TEMPORANEAMENTE INAGIBILE da rivedere con approfondimento (3) ☐
					E	Edificio INAGIBILE (4) ☐
					F	Edificio INAGIBILE per rischio esterno (5) ☐

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica sismica né sostituisce il rispetto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

NOTE: (1) Esito B nelle note (Sez. 9) riportare se la temporanea inagibilità è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, quali sono le parti inagibili e proporre in Sez. 8D i necessari provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (da indicare anche nel modulo GP1).
 (2) Esito C nelle note (Sez. 9) specificare chiaramente quali sono le parti inagibili (in maniera descrittiva e/o grafica) e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (3) Esito D nelle note (Sez. 9) specificare motivazioni e tipo di approfondimento qui richiesto _____ e proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (4) Esito E proporre in Sez. 8D eventuali provvedimenti di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).
 (5) Esito F nelle note (Sez. 9) specificare quali sono le cause di rischio esterno e proporre in Sez. 8D eventuali interventi di pronto intervento necessari per la sicurezza esterna (da indicare anche nel modulo GP1).

8-C Sull'accuratezza della visita	1 ☐ Solo dall'esterno	4 ☐ Non eseguito per:	A ☐ Sopralluogo rifiutato (SR)	B ☐ Rudere (RU)	C ☐ Demolito (DM)
	2 ☐ Parziale		D ☐ Proprietario non trovato (NT)	E ☐ Altro (AL) _____	
	3 ☐ Completa (>2/3)				

8-D Provvedimenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (*) o estesi (**)					
*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI	*	**	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI
1 ☐	☐	Messa in opera di cerchiature o tiranti	7 ☐	☐	Rimozione di cornicioni, parapetti, aggetti, ...
2 ☐	☐	Riparazione danni leggeri alle tamponature e tramezzi	8 ☐	☐	Rimozione di altri oggetti interni o esterni
3 ☐	☐	Riparazione copertura	9 ☐	☐	Transennature e protezione passaggi
4 ☐	☐	Puntellatura di scale	10 ☐	☐	Riparazioni delle reti degli impianti
5 ☐	☐	Rimozione di intonaci, rivestimenti, controsoffittature, ...	11 ☐	☐	
6 ☐	☐	Rimozione di tegole, comignoli, canne fumarie, ...	12 ☐	☐	

8-E Unità immobiliari inagibili, famiglie e persone evacuate		
Unità immobiliari inagibili	Nuclei familiari evacuati	N° persone evacuate

SEZIONE 9 - Altre osservazioni

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'agibilità o altro			
ARGOMENTO	ANNOTAZIONI	Foto d'insieme dell'edificio	Spilla
I componenti della squadra di ispezione (stampatello)		Firme	

NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA AeDES 07/2013

La scheda va compilata per un intero edificio intendendo per edificio una unità strutturale "cielo terra", individuabile per caratteristiche tipologiche e quindi distinguibile dagli edifici adiacenti per tali caratteristiche e anche per differenza di altezza e/o età di costruzione e/o piani sfalsati, etc..

La scheda è divisa in 9 sezioni. Le informazioni sono generalmente definite annerendo le caselle corrispondenti; in alcune sezioni la presenza di caselle quadrate (□) indica la possibilità di **multiscelta**: in questi casi si possono fornire più indicazioni; le caselle tonde (○) indicano la possibilità di una singola scelta. Dove sono presenti le caselle | | si deve scrivere in stampatello appoggiando il testo a sinistra ed i numeri a destra.

Sezione 1 - Identificazione edificio

Indicare i dati di localizzazione: Provincia, Comune e Frazione.

IDENTIFICATIVO SOPRALLUOGO

La squadra riporta il proprio numero assegnato dal coordinamento centrale, un numero progressivo di scheda e la data del sopralluogo.

IDENTIFICATIVO EDIFICIO

L'organizzazione del rilevamento prevede un Coordinamento Tecnico e la collaborazione dell'ufficio tecnico comunale. Questo ha tra l'altro il compito di assistenza per l'espletamento del lavoro dei rilevatori e per l'individuazione degli edifici. L'edificio in generale non è pre-individuato ed è quindi compito del rilevatore il suo riconoscimento e la sua identificazione sulla cartografia riportata nello spazio della prima facciata. Il codice identificativo dell'edificio, costituito dall'insieme dei dati della prima riga nello spazio in grigio, viene poi assegnato, in modo univoco, presso il coordinamento comunale dove i rilevatori, dopo la visita comunicano l'esito del sopralluogo. La numerazione degli aggregati e degli edifici deve essere tenuta aggiornata in una cartografia generale presso il coordinamento comunale in modo che i rilevatori possano riferire le visite di sopralluogo, che sono richieste in genere su unità immobiliari, all'edificio che effettivamente le contiene. Per l'identificativo, il n° di carta, i dati Istat e i dati catastali è necessario quindi avvalersi della collaborazione del coordinamento comunale.

POSIZIONE EDIFICIO: se l'edificio non è isolato su tutti i lati, va indicata la sua posizione all'interno dell'aggregato (Interno, d'estremità, angolo). **DENOMINAZIONE EDIFICIO O PROPRIETARIO:** indicare la denominazione se edificio pubblico o il nome del condominio o di uno o più dei proprietari se privato (es.: Condominio Verde, Rossi Mario). **COORDINATE:** Specificare se trattasi di coordinate piane N/E (U.T.M., metri) o geografiche Lat./Long. (gradi), il Fuso (32, 33, 34), il Datum (ED50 o WGS84). Se si usa un altro riferimento, specificare in *altre*.

Sezione 2 - Descrizione edificio

N° PIANI TOTALI CON INTERRATI: indicare il numero di piani complessivi dell'edificio dallo spiccatto di fondazioni incluso quello di sottotetto (se esistente e solo se praticabile ossia consistente in un solaio efficace). Computare interrati i piani mediamente interrati per più di metà della loro altezza. **ALTEZZA MEDIA DI PIANO:** indicare l'altezza che meglio approssima la media delle altezze di piano presenti. **SUPERFICIE MEDIA DI PIANO:** va indicato l'intervallo che comprende la media delle superfici di tutti i piani. **ETA (2 opzioni):** è possibile fornire 2 indicazioni: la prima è sempre l'età di costruzione, la seconda è l'eventuale anno in cui si sono effettuati eventuali interventi sulle strutture. **USO (MULTISCALTA):** indicare i tipi di uso compresenti nell'edificio. **UTILIZZAZIONE:** l'indicazione "abbandonato" si riferisce al caso di "non utilizzato in cattive condizioni".

Sezione 3 - Tipologia (massimo 2 opzioni)

Per gli edifici in muratura si possono segnalare le due combinazioni: strutture orizzontali e verticali prevalenti o più vulnerabili; ad esempio: volte senza catene e muratura in pietrame al 1° livello (2B) e solai rigidi (in c.a.) e muratura in pietrame al 2° livello (6B). La muratura è distinta in due tipi in ragione della qualità (materiali, legante, realizzazione) e per ognuno è possibile segnalare anche la presenza di cordoli o catene se sono sufficientemente diffusi; è anche da rilevare l'eventuale presenza di pilastri isolati, siano essi in c.a., muratura, acciaio o legno e/o la presenza di situazioni miste di muratura e strutture intelaiate. Gli edifici si considerano con strutture intelaiate/pareti di c.a., acciaio o legno, se l'intera struttura portante è in c.a., acciaio o legno. Situazioni miste (muratura-telai) o rinforzi vanno indicate, con modalità multiscelta, nelle colonne G ed H della parte "muratura" (per le miste compilare sia "muratura", sia "altre strutture").

G1: c.a. (o altre strutture intelaiate) su muratura

G2: muratura su c.a. (o altre strutture intelaiate)

G3: muratura mista a c.a. (o altre strutture intelaiate) in parallelo sugli stessi piani

H1: muratura rinforzata con iniezioni o intonaci non armati

H2: muratura armata o con intonaci armati

H3: muratura con altri o non identificati rinforzi

La compilazione della *Regolarità* compete solo alle *Altre strutture*.

Per le strutture intelaiate le tamponature sono irregolari quando presentano dissimmetrie in pianta e/o in elevazione o sono in pratica completamente assenti in un piano in almeno una direzione.

Sezione 4 - Danni ad ELEMENTI STRUTTURALI ...

I danni da riportare nella sezione 4 sono quelli 'apparenti', cioè quelli riscontrabili a vista. Nella tabella ogni riga è riferita ad un tipo di componente l'organismo strutturale, mentre le colonne sono differenziate in modo da consentire di rilevare i livelli di danno presenti sulla componente e le relative estensioni in percentuale rispetto alla sua totalità nell'edificio. La definizione del livello di danno riscontrato è di particolare rilevanza, essa è basata sulla scala macrosismica europea EMS98, integrata con le definizioni puntuali utilizzate nelle schede di rilievo GNDT. In particolare si farà riferimento alla sommaria descrizione riportata di seguito, maggiori dettagli sono riportati nel manuale:

D1 DANNO LEGGERO: è un danno che non cambia in modo significativo la resistenza della struttura e non pregiudica la sicurezza degli occupanti a causa di cadute di elementi non strutturali.

D2-D3 DANNO MEDIO - GRAVE: è un danno che potrebbe anche cambiare in modo significativo la resistenza della struttura senza che venga avvicinato palesemente il limite del crollo parziale di elementi strutturali principali.

D4-D5 DANNO GRAVISSIMO: è un danno che modifica in modo evidente la resistenza della struttura portandola vicino al limite del crollo parziale o totale di elementi strutturali principali. Stato descritto da danni superiori ai precedenti, incluso il collasso.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO ESEGUITI: sono quelli che con tempi e mezzi limitati conseguono una eliminazione o riduzione accettabile del rischio; vanno indicati quelli già messi in atto.

Sezione 5 - Danni ad ELEMENTI NON STRUTTURALI...

Per gli elementi non strutturali va indicata la presenza del danno e gli eventuali provvedimenti già in atto, con modalità multiscelta.

Sezione 6 - Pericolo ESTERNO ed interventi di p.i. eseguiti

Indicare i pericoli indotti da costruzioni adiacenti e/o dal contesto e gli eventuali provvedimenti presi, con modalità multiscelta.

Sezione 7 - Terreno e fondazioni

Va individuata la morfologia del sito ed eventuali evidenze di dissesti connessi al terreno di fondazione.

Sezione 8 - Giudizio di AGIBILITÀ

La squadra stabilisce le condizioni di rischio dell'edificio (tabella 8-A *valutazione del rischio*) sulla base delle informazioni raccolte, dell'ispezione visiva e delle proprie valutazioni, relativamente alle condizioni strutturali (Sezioni 3 e 4), alle condizioni degli elementi non strutturali (Sezione 5), al pericolo derivante da elementi esterni (Sezione 6) e alla situazione geotecnica (Sezione 7). Il giudizio va emesso tenendo conto che: *La valutazione di agibilità in emergenza post-sismica è una valutazione temporanea e speditiva - vale a dire formulata sulla base di un giudizio esperto e condotta in tempi limitati, in base alla semplice analisi visiva ed alla raccolta di informazioni facilmente accessibili - volta a stabilire se, in presenza di una crisi sismica in atto, gli edifici colpiti dal terremoto possano essere utilizzati restando ragionevolmente protetta la vita umana.* L'esito A va scelto, quindi, se si soddisfa pienamente la precedente definizione. L'esito B va indicato quando la riduzione del rischio (totale o parziale) si può conseguire con il *pronto intervento* (opere di consistenza limitata, di rapida e facile esecuzione che rendono agibile l'edificio); in tal caso occorre compilare anche la Sez. 8-D. L'esito C va indicato se l'edificio presenta una situazione di rischio che condiziona l'agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto. L'esito D va indicato solo in casi particolarmente problematici tali da rendere incerto il giudizio di agibilità da parte della squadra; in tal caso va specificata la motivazione dell'approfondimento. L'esito E va indicato se l'edificio non può essere utilizzato in alcuna delle sue parti, neanche a seguito di provvedimenti di pronto intervento. L'esito F va usato in multiscelta, nei casi in cui sussistono anche condizioni di rischio esterno.

UNITÀ IMMOBILIARI INAGIBILI, FAMIGLIE E PERSONE EVACUATE: sono da indicare gli effetti del giudizio di inagibilità, qualora confermato dal Sindaco; vanno pertanto indicate anche le famiglie e persone da evacuare, oltre a quelle che abbiano già lasciato l'edificio.

PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO: indicare i provvedimenti necessari per rendere agibile l'edificio e/o per eliminare rischi indotti.

Sezione 9 - Altre osservazioni

ACCURATEZZA DELLA VISITA: indicare con quale livello di accuratezza e completezza è stato possibile effettuare il sopralluogo.

SUL DANNO, SUI PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO, L'AGIBILITÀ O ALTRO: riportare le annotazioni che si ritengono importanti per meglio precisare i vari aspetti del rilevamento. L'eventuale fotografia d'insieme dell'edificio deve essere spillata nel riquadro tratteggiato in chiaro e nel solo angolo in alto a destra. In questa sezione riportare le parti di edificio inagibili (esiti B, C), i provvedimenti di pronto intervento che possono rimuovere l'inagibilità (esito B) o necessari per la sicurezza esterna (esiti C, D, E, F), le motivazioni del tipo di approfondimento richiesto (esito D), le cause di rischio esterno (esito F).

LA SCHEDA VA FIRMATA DA TUTTI I COMPONENTI DELLA SQUADRA DI ISPEZIONE.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Allegato C

Manuale per la compilazione della scheda di 1° livello di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica (AeDES)